

Spett.le **Oracle Italia S.R.L**
Codice fiscale **01603630599**
Partita IVA **03189950961**

PEC: oracleitaliasrl@legalmail.it ; ufficiogare@oraclepec.legalmail.it

Roma, 09 gennaio 2026

Protocollo: FIMA_Out/0000130/2026_09/01/2026

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per il servizio di rinnovo mantainance licenze Oracle BI – ordine di acquisto

Lo scrivente Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al Fondo. Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle attività di Fondimpresa si rinvia al sito web www.fondimpresa.it.

Con la presente siamo lieti di proporre a codesta Spettabile Società (di seguito anche più semplicemente "Affidatario" ovvero "Operatore economico") l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, del servizio in oggetto alle condizioni di seguito delineate.

Art. 1. Oggetto, durata e CPV dell'affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento riguarda servizio di rinnovo mantainance licenze Oracle BI, Numero del servizio di support: 5077946.
2. Si allega il preventivo fornito da codesto Spettabile Operatore economico che deve essere inteso come parte integrante e sostanziale del presente affidamento, così come modificato dal presente documento.
3. Il servizio oggetto dell'affidamento ha inizio a seguito della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di affidamento dalla data del 1/4/2026 per una durata di 12 mesi.
4. Non è ammesso alcun rinnovo tacito del servizio di cui alla presente procedura. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 120, comma 11, del Codice Fondimpresa si riserva di prorogare a codesto Spettabile Operatore economico le prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni qui stabiliti ovvero a condizioni più favorevoli per Fondimpresa.
5. Il CPV prevalente è il seguente: Codice 72268000-1 "Servizi di fornitura software".

Art. 2. Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi.

1. Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'esecuzione di tutte le attività del presente affidamento per la durata contrattuale è stabilito in **€ 18.284,73 (diciottomiladuecentoottantaquattro/73)**, al netto d'IVA.
2. L'importo contrattuale è pagato sulla base delle seguenti modalità: in un'unica soluzione in seguito all'attivazione delle licenze e alla ricezione della fattura.

3. Si informa che il CIG che sarà assegnato al presente affidamento deve essere riportato in tutte le vostre fatture destinate a Fondimpresa. Resta inteso che Fondimpresa, prima di procedere ad ogni pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva di codesto Spettabile Operatore economico. Per la registrazione delle fatture elettroniche si forniscono le seguenti informazioni:

- INTESTATARIO: Fondimpresa
- CF: 97278470584
- SEDE: via dei Villini 3/A – C.A.P. 00161 - Roma
- **CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: 00000000**
- CODICE UFFICIO: GT7DNR
- PEC: amministrazione@pec.fondimpresa.it
- PAGAMENTO: 30 gg dalla ricezione della **copia di cortesia della fattura** da inviare agli indirizzi mail ufficiogare@fondimpresa.it e contabilitaetesoreria@fondimpresa.it.

4. Ai sensi dell'art. 11 del Codice, al personale impiegato nei servizi deve essere applicato il CCNL *per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e STP (codice CNEL: H601)*. Codesto Spettabile Operatore economico si impegna a rispettare integralmente tale CCNL, garantendo il pieno rispetto delle disposizioni in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, permessi e ogni altra condizione normativa e contrattuale prevista. Codesto Spettabile Operatore economico assicura che le retribuzioni corrisposte al proprio personale siano conformi a quanto previsto dal CCNL applicabile, inclusi tutti gli istituti retributivi obbligatori, contributivi e previdenziali. L'orario di lavoro del personale impiegato da codesto Spettabile Operatore economico deve essere conforme alle disposizioni del CCNL, nonché alle normative vigenti in materia di orario, pause e riposi, senza possibilità di deroghe non consentite. Codesto Spettabile Operatore economico si impegna a rispettare rigorosamente le norme a tutela dei minori in età non lavorativa, garantendo che non siano impiegati in attività vietate o in orari non consentiti dalla legge e dal CCNL. Codesto Spettabile Operatore economico si obbliga a utilizzare metodi di sorveglianza del personale che rispettino la normativa vigente in materia di privacy e tutela dei lavoratori, evitando pratiche invasive o non autorizzate. Codesto Spettabile Operatore economico si impegna a fornire, su richiesta di Fondimpresa, idonea documentazione attestante il rispetto delle suddette disposizioni.

5. Codesto Spettabile Operatore economico può indicare differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da Fondimpresa. In quest'ultimo caso codesto Spettabile Operatore economico deve fornire una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

6. È consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n. 36/2023 nei termini che seguono. Su richiesta dell'Appaltatore, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento rispetto all'importo complessivo e nei limiti dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 3. Requisiti richiesti ai fini dell'affidamento

1. Al fine del perfezionamento del rapporto contrattuale codesto Spettabile operatore economico deve produrre la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) Il "DGUE" da compilare e sottoscrivere, corredato da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante), attestante l'insussistenza

dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dall'art. 94 e 95 del Codice;

- b) copia del presente documento firmato digitalmente dal vostro rappresentante legale, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, per accettazione integrale delle disposizioni ivi riportate. Si precisa che per tale documento la firma digitale dovrà essere necessariamente apposta in entrambi gli appositi spazi di firma con su scritto "L'Affidatario" in chiaro ed in formato PADES;
- c) una dichiarazione firmata digitalmente dal vostro rappresentante legale, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, predisposta eventualmente secondo il modello allegato alla presente, con l'indicazione del numero del conto dedicato all'affidamento in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136);
- d) il "Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle", allegato alla presente.

2. Codesto Spettabile operatore economico deve riscontrare la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) **entro il 20 gennaio 2026** esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di approvvigionamento di Fondimpresa "fondimpresa.tuttogare" (al seguente link <https://fondimpresa.tuttogare.it/gare/index.php>)¹, ove non diversamente previsto.

Art. 4. Sospensioni

1. Fondimpresa può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposita comunicazione, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, Fondimpresa ordinerà la ripresa delle attività.

In mancanza di formale disposizione di Fondimpresa, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata da Fondimpresa, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.

2. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

Art. 5. Riservatezza

1. L'affidatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati per il periodo di cinque anni anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e riguarderanno le informazioni espressamente indicate come confidenziali, tra cui rientrano tutti i dati personali eventualmente trattati per l'esecuzione dei servizi previsti dall'affidamento.

¹ L'Operatore Economico dovrà necessariamente accedere alla piattaforma per effettuare la registrazione. La registrazione è necessaria per poter partecipare alla presente procedura e per poter successivamente procedere al caricamento della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d). L'Operatore Economico, completata la registrazione, potrà accedere alla piattaforma e collegarsi direttamente all'home-page della piattaforma al fine di effettuare il Log-in.

2. L’Affidatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza. In particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo legale di riservatezza e aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto”, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

4. Il presente articolo si applica anche alle informazioni del Fornitore.

Art. 6. Protezione dei dati personali

1. Nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Affidatario si impegna – a mezzo del proprio personale - a trattare i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto, osservando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

2. Con riferimento all’affidamento in oggetto, in considerazione del fatto che l’adempimento dell’Affidatario potrebbe comportare per codesto Spettabile Operatore economico un trattamento di dati personali per conto di Fondimpresa (in caso di particolari necessità di assistenza tecnica), che quindi sarebbe soggetto alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, in via cautelativa le parti si danno atto di procedere alla sottoscrizione del documento di “Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle” (allegato n. 3).

3. L’Affidatario, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali necessarie per dare esecuzione al servizio fornito al Committente, adotterà le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni oggetto di trattamento, osservando le condizioni di seguito riportate. In particolare,

- effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con Fondimpresa e strettamente necessarie per dare esecuzione all’incarico affidato;
- osserverà gli obblighi derivanti dall’incarico predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati;
- avvertirà Fondimpresa di qualsiasi evento che a seguito dell’esecuzione dell’incarico possa aver causato l’alterazione dei dati.

4. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di cui al Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto”, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli da un non idoneo trattamento dei dati personali.

Art. 7. Recesso.

1. Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, Fondimpresa ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Fondimpresa.

2. In caso di recesso di Fondimpresa dal contratto, all’Affidatario spetta il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Qualora sopravvenienze normative o provvedimenti autoritativi incidano sulle modalità di esecuzione della prestazione o sulla sua funzione o organizzazione per Fondimpresa, rendendo necessaria una revisione del contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni contrattuali”.

Art. 8. Risoluzione del contratto

1. È in facoltà di Fondimpresa dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:

- i. qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
- ii. nelle ipotesi di cui al precedente articolo 2 “Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi;
- iii. nell’ipotesi prevista dal precedente articolo 4 “Sospensioni”;
- iv. nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
- v. nell’ipotesi prevista dal precedente art. 5 “Riservatezza”;
- vi. nel caso previsto dal precedente articolo 6 “Protezione dei dati personali”;
- vii. nel caso previsto dal successivo articolo 11 “Controlli sul corretto adempimento”;
- viii. nel caso previsto dal successivo articolo 13 “Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”;
- ix. nell’ipotesi prevista dal successivo art. 15 “Controversie”;
- x. in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidatario, Fondimpresa ha diritto al risarcimento del danno.

Art. 9. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui agli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto e i diritti degli interessati.

2. In particolare, Fondimpresa, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per il perfezionamento e la gestione del contratto, per l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it.

3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: dpo@fondimpresa.it.

4. Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
5. L'informativa completa per i fornitori sul trattamento dei dati personali operato da Fondimpresa è disponibile nella pagina '[Privacy](#)' (in particolare, sezione "Fornitori") del sito www.fondimpresa.it.

Art. 10. Brevetti e diritti d'autore

1. L'Affidatario si obbliga espressamente a non usare nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto dispositivi o soluzioni tecniche (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, database e software, ivi inclusi sue licenze d'uso di qualsiasi genere, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce) di cui altri abbiano ottenuto la privativa o siano titolari dei diritti d'autore o di utilizzazione economica esclusiva e dichiara sin d'ora di aver verificato l'assenza della privativa e/o esclusiva stessa nei dispositivi o soluzioni tecniche che userà.
2. Fondimpresa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondimpresa, in conformità alla disciplina contenuta nella documentazione del Fornitore.

Art. 11. Controlli sul corretto adempimento

1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni dal presente documento. In caso di esito negativo di detta verifica Fondimpresa chiederà per iscritto all'Affidatario l'esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del precedente art. 8.

Art. 12. Ulteriori informazioni

1. Si comunica a codesto Spettabile Operatore economico che la scrivente Fondimpresa è soggetta alla applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge 136/2010.
2. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa e l'Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese tramite la piattaforma "fondimpresa.tuttogare" ed in via residuale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già individuato nel presente documento o successivamente indicato da codesto Spettabile Operatore economico.
3. Sono a carico dell'Affidatario, e qualora sostenute devono essere integralmente rimborsate a Fondimpresa, le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge. Si precisa, inoltre, che è a carico dell'Affidatario l'eventuale costo dell'imposta di bollo da versare al momento della aggiudicazione, ai sensi dell'allegato I.4 del Codice.
4. Il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura di affidamento è Alessandro Agostinucci.
5. Qualora discordanti prevalgono le disposizioni previste nel presente nel presente documento rispetto a quanto disposto in qualsiasi altro documento qui richiamato e/o allegato.

Art. 13. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che entrambe si sono dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa e di un Codice Etico che costituisce la base su cui poggia l'intero sistema di gestione e controllo. L'accettazione dei principi di cui al suddetto Codice, nonché il rispetto della normativa vigente di cui al D.lgs 231/01 è condizione fondamentale per poter intrattenere rapporti di fornitura ispirati ai canoni di eticità e di deontologia aziendale. A tale scopo le Parti altresì dichiarano di avere adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto D.lgs 231/01 e si obbligano a mantenerli tutti efficacemente attuati per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle previsioni del predetto decreto costituisce grave inadempimento e legittimerà ciascuna parte a risolvere il presente accordo con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

2. Per quanto riguarda i documenti di Fondimpresa essi sono consultabili via Internet al seguente indirizzo: <https://www.fondimpresa.it/> sezione "Fondo trasparente".

3. Per quanto riguarda invece il Codice Etico di Oracle Italia S.r.l., esso è consultabile al seguente indirizzo Internet <http://www.oracle.com/it/corporate/d-lgs-231-01-1482346-ita.html>.

4. Tali documenti sono da considerarsi parte integrante del presente ordinativo.

Art. 14. Segnalazioni whistleblowing

1. Ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, Fondimpresa ha istituito appositi canali per l'invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Fondimpresa alla pagina <https://www.fondimpresa.it/fondo-trasparente/segnalazioni-whistleblowing>.

Art. 15. Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento non consente all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
ELVIO
MAURI
 Firmato digitalmente da
 ELVIO MAURI
 Data: 2026.01.14 09:21:34
 +01'00'

Oracle Italia S.R.L.

L'Affidatario

(_____)

Inoltre, l’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile i seguenti articoli del presente affidamento:

Art. 1 Oggetto, durata e CPV dell’affidamento

Art. 2 Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi.

Art. 4 Sospensioni

Art. 5 Riservatezza

Art. 6 Protezione dei dati personali

Art. 7 Recesso.

Art. 8 Risoluzione del contratto

Art. 10 Brevetti e diritti d’autore

Art. 11 Controlli sul corretto adempimento

Art. 12 Ulteriori informazioni

Art. 13 Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

Art. 15 Controversie

Oracle Italia S.R.L.

L’Affidatario

(_____)

Allegato 1: Modello comunicazione conti dedicati

Allegato 2: Preventivo

Allegato 3: Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle